



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

N. 557/RS/01/113/25/848

Roma, 15 aprile 2010

OGGETTO: Tavolo di confronto di cui all'art. 25 dell'A.N.Q.. Pareri.

- AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA	LORO SEDI
- AL SIG. DIRIGENTE DELL'UFFICIO PRESIDENZIALE DELLA POLIZIA DI STATO PRESSO LA SOVRINTENDENZA CENTRALE DEI SERVIZI DI SICUREZZA DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA	R O M A
- AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO IL VATICANO	R O M A
- AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO IL SENATO DELLA REPUBBLICA	R O M A
- AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA CAMERA DEI DEPUTATI	R O M A
- AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - "PALAZZO CHIGI"	ROMA
- AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA "PALAZZO VIMINALE"	S E D E
- AL SIG. DIRIGENTE DELL'UFFICIO SPECIALE DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA REGIONE SICILIANA	PALERMO
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA STRADALE	LORO SEDI
- AI SIGG. DIRIGENTI DELLE ZONE DI POLIZIA DI FRONTIERA	LORO SEDI
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA FERROVIARIA	LORO SEDI
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA POSTALE E DELLE TELECOMUNICAZIONI	LORO SEDI
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI MOBILI DELLA POLIZIA DI STATO	LORO SEDI
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI GABINETTI REGIONALI E INTERREGIONALI DI POLIZIA SCIENTIFICA	LORO SEDI
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI VOLO DELLA POLIZIA DI STATO	LORO SEDI
- AL SIG. DIRIGENTE DEL CENTRO DI COORDINAMENTO PER I SERVIZI A CAVALLO	LADISPOLI-ROMA
- AL SIG. DIRIGENTE DEL CENTRO POLIFUNZIONALE SCUOLA TECNICA DI POLIZIA DI SPINACETO	R O M A
- AL SIG. DIRETTORE DEL CENTRO NAUTICO E SOMMOZZATORI DELLA POLIZIA DI STATO	LA SPEZIA



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

- | | |
|---|------------|
| - AL SIG. DIRETTORE DEL CENTRO ELETTRONICO NAZIONALE DELLA POLIZIA DI STATO | NAPOLI |
| - AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI PREVENZIONE CRIMINE | LORO SEDI |
| - AI SIGG. DIRETTORI DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE, PERFEZIONAMENTO E CENTRI DI ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO | LORO SEDI |
| - AI SIGG. DIRETTORI DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E PATRIMONIALI | LORO SEDI |
| - AI SIGG. DIRIGENTI DELLE ZONE TELECOMUNICAZIONI | LORO SEDI |
| - AI SIGG. DIRETTORI DEGLI AUTOCENTRI DELLA POLIZIA DI STATO | LORO SEDI |
| - AL SIG. DIRETTORE DELLO STABILIMENTO E CENTRO RACCOLTA ARMI | SENIGALLIA |
| - AI SIGG. DIRETTORI DEI CENTRI DI RACCOLTA REGIONALI ED INTERREGIONALI V.E.C.A | LORO SEDI |

Presso questo Ufficio, si è riunito il tavolo di confronto previsto dall'art. 25 dell'A.N.Q. per l'approfondimento delle problematiche emerse in fase di prima applicazione del medesimo Accordo.

In particolare, sono state affrontate le seguenti questioni:

• **“TRATTATIVA A TAVOLI SEPARATI”**

Come noto, l'art. 4 dell'A.N.Q., nel disciplinare il procedimento per la stipula degli accordi decentrati, prevede la possibilità di condurre le trattative anche a tavoli separati a richiesta delle Organizzazioni Sindacali.

La circolare esplicativa del predetto A.N.Q. ha chiarito, in proposito, che le trattative a tavoli separati sono ipotizzabili nell'ambito delle materie di contrattazione, ovvero nelle materie in cui l'adozione di provvedimenti è condizionata dal raggiungimento di un'intesa (50%+1) con le Organizzazioni Sindacali, come nell'ipotesi di adozione dei c.d. orari in deroga prevista dall'art. 7 comma 6: diversamente il rifiuto delle componenti sindacali a comporre un tavolo unitario comporterebbe il blocco delle trattative e l'impossibilità per l'Amministrazione di raggiungere intese funzionali alle esigenze degli uffici.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

Ne consegue che, come chiarito dalla citata circolare esplicativa, per gli istituti non aventi natura contrattuale, per i quali l'Amministrazione "*assume le proprie autonome determinazioni*" (materie oggetto di informazione preventiva di cui all'art. 25 del D.P.R. n.164/2002 e istituti ad essa connessi), non sono ipotizzabili i tavoli separati.

Riguardo agli aspetti procedurali, **fatti salvi gli adempimenti effettuati e le determinazioni già assunte**, si richiama l'attenzione sui seguenti criteri applicativi da adottarsi a far data dalla presente circolare:

- ❖ la richiesta di trattativa a tavoli separati, presentata da una o più organizzazioni sindacali, deve pervenire all'Amministrazione che ha disposto la convocazione entro le 24 ore precedenti alla data stabilita per l'incontro di apertura delle trattative;
- ❖ l'Amministrazione è tenuta comunque ad attuare ogni utile tentativo al fine di favorire lo svolgimento della trattativa, ove possibile, su un unico tavolo contrattuale;
- ❖ qualora il tavolo unitario risulti impossibile, occorre garantire la parità di condizioni tra i tavoli con convocazioni contestuali da effettuare, di norma, nella stessa giornata e con priorità alternate; identità del materiale eventualmente fornito; pari comunicazioni; ecc.;
- ❖ è necessaria comunque la convocazione a "tavolo unitario" della riunione conclusiva, nel corso della quale la parte pubblica sottopone, contemporaneamente, a tutte le sigle sindacali partecipanti alle trattative le ipotesi di soluzione finale, quale sintesi dell'attività svolta separatamente, ai fini della condivisione e sottoscrizione.

Con particolare riferimento all'ultimo criterio indicato, si richiama l'opportunità di ricercare la massima adesione possibile dei rappresentanti del personale in ordine alle soluzioni individuate, anche al di là delle percentuali minime previste per la validità degli accordi, fermo restando il perseguimento della finalità di incrementare e mantenere elevata l'efficienza dei servizi istituzionali. Ciò a conferma della qualità degli accordi conclusi, delle capacità relazionali nell'individuazione di soluzioni condivise che, nel prosieguo delle relazioni sindacali, garantiranno un più sereno e costruttivo confronto.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

- **CONTRATTAZIONE DECENTRATA NELL'AMBITO DEGLI UFFICI INTERPROVINCIALI E INTERREGIONALI.**

Si è constatato che presso gli Uffici a competenza interprovinciale o interregionale sono in atto procedure differenziate in materia di accordi decentrati, con particolare riguardo all'individuazione della sede ove svolgere le trattative.

Infatti, risulta che in taluni casi gli incontri vengano organizzati unicamente presso la sede del titolare della contrattazione decentrata previa convocazione delle segreterie provinciali sindacali corrispondenti alle articolazioni periferiche su base provinciale.

Al riguardo, si evidenzia che l'art. 4, comma 5, dell'A.N.Q. prevede che *"le trattative sono condotte in ambito provinciale"*; pertanto il titolare della contrattazione, o eventualmente il funzionario da lui delegato ai sensi del comma 2 del medesimo art. 4, provvederà a svolgere le trattative presso le singole sedi provinciali, in coerenza con il criterio generale previsto dall'A.N.Q. in materia.

Pertanto, una volta definiti gli accordi per gli istituti connessi alla contrattazione decentrata, la prevista verifica periodica, come chiarito con la circolare esplicativa dell'A.N.Q., può essere delegata al funzionario che dirige l'articolazione interessata.

- **POSSIBILITA' DI DELEGA.**

Poichè si è riscontrato un ricorso eccessivo all'istituto della delega da parte dei titolari degli uffici, non sempre coerente con le disposizioni, si ricorda che con la richiamata circolare esplicativa dell'A.N.Q., con riferimento al procedimento degli accordi decentrati, è stata rilevata l'opportunità di limitarne il ricorso *"ai soli casi strettamente indispensabili, trattandosi di attività connaturata alla funzione di dirigenza"*, precisando che la delega *"è formulata per iscritto e non può prevedere limiti ad assumere le determinazioni in ordine alle materie oggetto di contrattazione"*.

In linea con tali indicazioni, va precisato che il ricorso alla delega non deve interferire con la continuità e la speditezza delle trattative e, pertanto, occorrerà valutare con la massima attenzione i casi strettamente indispensabili in cui conferirla ed, eventualmente, revocarla.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

• INFORMAZIONE PREVENTIVA.

Con riferimento agli istituti dell'A.N.Q., l'informazione preventiva costituisce lo strumento tipico con cui fornire compiutamente alle OO.SS. il quadro generale entro cui si svolgono i rapporti di lavoro del personale.

Per tali finalità e **fatti salvi gli adempimenti effettuati e le determinazioni già assunte**, in fase di prima applicazione dell'A.N.Q., gli uffici interessati predisporranno un documento omnicomprensivo, corrispondente al progetto unitario dell'Amministrazione, che indichi gli orari di servizio e di lavoro di cui agli artt. 8 e 9, gli orari per i servizi di ordine pubblico prevedibili e programmabili, i c.d. "orari in deroga", l'applicazione del riposo compensativo, la programmazione dei turni di lavoro straordinario e dei turni di reperibilità.

In tale contesto si avrà cura di distinguere, richiamandovi l'attenzione, le materie oggetto di informazione preventiva (per le quali le OO.SS. possono richiedere l'esame congiunto) da quelle oggetto di accordo ai sensi degli artt. 7, comma 6 ("orari in deroga"), e 18 (reperibilità), per le quali andrà anche indicata la data dell'incontro per il raggiungimento dell'accordo stesso.

Si coglie inoltre l'occasione per rammentare che l'informazione preventiva va rinnovata *"anche laddove non si ritenga di dover adottare delle modifiche"* (cfr. la circolare esplicativa dell'A.N.Q. in nota all'art. 2).

In conformità a quanto previsto dall'art. 25 dell'A.N.Q. circa la natura vincolante dei pareri espressi dal Tavolo di confronto, i titolari degli Uffici interessati avranno cura di uniformarsi alle indicazioni sopra riportate e, ove non già provveduto, di attivarsi per una pronta definizione degli accordi decentrati e delle informazioni preventive.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
(A. PAZZANESE)